



Informazione n. 23 (aggiorn. settembre 2020)

Data:	20 maggio e 28 settembre 2020 (aggiornamento)
Destinatari:	Autorità cantonali di vigilanza, uffici esecuzione
Concerne:	sospensione temporanea delle esecuzioni per il ramo dei viaggi (COVID 19)

Sospensione temporanea delle esecuzioni per il ramo dei viaggi

1. Durante la sua seduta del 20 maggio 2020, il Consiglio federale ha ordinato la sospensione temporanea delle esecuzioni (articolo 62 della legge sulla esecuzione e sul fallimento) per il settore dei viaggi. L'11 settembre 2020, il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità della sospensione fino al 31 dicembre 2020. Tale sospensione delle esecuzioni a tempo determinato si applica unicamente alle pretese derivanti da prestazioni di viaggio non fornite, avanzate contro organizzatori o venditori di viaggi «tutto compreso».

2. La sospensione è quindi strettamente limitata sul piano personale e materiale:

- La sospensione si applica unicamente a persone fisiche e giuridiche qualificabili come organizzatori o venditori di viaggi ai sensi dell'articolo 2 della legge federale concernente i viaggi «tutto compreso». Queste persone propongono prestazioni turistiche di terzi, tipicamente combinando volo e alloggio in un pacchetto. La sospensione **non si applica quindi ad alberghi o compagnie aeree che forniscono singoli servizi**.
- In termini materiali, la sospensione è limitata alle pretese derivanti da prestazioni di viaggio non fornite. Non importa se la prestazione non fornita (e quindi in particolare anche annullata) fosse un viaggio «tutto compreso» o un viaggio individuale, a carattere turistico o professionale (sempre che il debitore sia un organizzatore/venditore di viaggi «tutto compreso» come da definizione *supra*). La sospensione **non vale** invece per tutte le altre pretese nei confronti di organizzatori e venditori di viaggi (p. es. pretese risultanti da **contratti di lavoro o di locazione**, da contratti con fornitori di servizi, nonché **crediti di diritto pubblico**).

3. Se entrambe le condizioni sono adempite (pretesa derivante da prestazioni viaggio non fornite, diretta contro un organizzatore o venditore di viaggi «tutto compreso»), l'esecuzione è sospesa. Significa che, per queste pretese, non si può procedere ad atti esecutivi contro il debitore, eccezion fatta per i provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione e i casi di sequestro, nonché per gli atti esecutivi già in corso. Ricevuta la domanda di esecuzione, l'ufficio esecuzioni deve accertare, sulla base delle informazioni di cui dispone, se sono adempite le condizioni per la sospensione. Nel dubbio, in particolare se non sono note le qualità del debitore o la natura giuridica della pretesa, occorre procedere a un atto esecutivo richiesto. In caso di controversia decide l'autorità di vigilanza, su ricorso.

4. La sospensione è disposta dal 21 maggio fino al 31 dicembre 2020.

Domande

Per domande è a vostra disposizione in qualsiasi momento l'Ufficio di alta vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento dell'Ufficio federale di giustizia (oa-schkg@bj.admin.ch).

UFFICIO DI ALTA VIGILANZA SULLA ESECUZIONE E SUL FALLIMENTO

Prof. Rodrigo Rodriguez